

FAQ

ART.1 DL 152/2021

CREDITO D'IMPOSTA E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE TURISTICHE

Quesito n. 1

Domanda: “Sono ammesse a beneficiare degli incentivi di cui all’articolo 1 del D.L. 152/2021 le strutture che esercitano attività agrituristica ai sensi della legge n. 96 del 2006, anche ove non svolgano attività ricettiva?”

Risposta: “La misura M1C3, Investimento 4.2.1. del PNRR, come indicato dal titolo della misura stessa e dall’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è destinata al miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva. Nella definizione di attività agrituristiche di cui all’articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, rientrano sia l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori, sia la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, sia l’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, sia l’organizzazione, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. Al fine di rispettare la finalità perseguita dal legislatore nazionale con la normativa sopra indicata, nonché gli impegni assunti in sede comunitaria, ai fini dell’accesso agli incentivi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, è essenziale che l’impresa agrituristica svolga, con idonea organizzazione, il servizio ricettivo di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 96/2006 in alloggi o spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori. Sempre assumendo come prioritario il miglioramento dell’offerta ricettiva come sinora chiarito, ai fini dell’accesso agli incentivi in questione, l’eventuale esercizio da parte dell’impresa agrituristica di una o più delle altre attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettere b), c), e d) della legge n. 96/2006 non deve risultare prevalente, in termini di volume d’affari, rispetto all’attività ricettiva destinata all’ospitalità”.

Quesito n. 2

Domanda: Si chiede di sapere nel caso in cui la stessa impresa fornisca il servizio di ospitalità e di ristorazione al medesimo cliente a quale dei due servizi (ospitalità e ristorazione) imputare il corrispettivo percepito?

Risposta: La misura M1C3, Investimento 4.2.1. del PNRR, come indicato dal titolo della misura stessa e dall’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è destinata al miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva.

Al fine di rispettare la finalità perseguita dal legislatore nazionale con la normativa sopra

indicata, nonché gli impegni assunti in sede comunitaria, ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, è essenziale che l'impresa svolga, con idonea organizzazione, il servizio ricettivo.

Pertanto, nell'ipotesi prospettata nel quesito, l'attività di ricezione assume carattere qualificante e conseguentemente l'intero corrispettivo percepito deve intendersi riferito al servizio di ospitalità che assume carattere prevalente.